

stituzionale dell'onorevole Ercole, ma al cuore della Commissione, perchè qui abbiamo la fortuna di avere una Commissione, che ha un cuore. *(Si ride)*.

La petizione 4812 del sindaco del Comune di Santa Giustina è proposta dalla Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice: cioè a dire, che per questa petizione non si ha alcun riguardo. Io non domando l'invio al ministro, perchè convergo nella interpretazione, che l'onorevole Ercole ha data a questa grave deliberazione della Camera. Domanderei solo alla Commissione che, in vista di un disegno di legge pel quale una Commissione governativa sta studiando, in vista delle ripetute promesse del ministro dei lavori pubblici, sia mandata la detta petizione agli archivi. Mi pare che questa deliberazione, che è un temperamento fra l'ordine del giorno puro e semplice, il quale è proprio niente, e il rinvio al ministro, che è molto, potrebbe essere accettato dalla Commissione. Così, se verrà un progetto sulla regolarizzazione dei torrenti, per esempio, questa petizione potrà essere esumata dagli archivi.

Mi appello al cuore della Commissione e dell'onorevole Ercole.

Ercole, presidente della Commissione. La Commissione non si oppone alla proposta dell'onorevole Rizzo, che è nel nostro ordine di idee.

Rizzo. Ringrazio l'onorevole Ercole della sua dichiarazione. Ero sicuro che facendo appello al suo cuore sarei stato soddisfatto.

Presidente. Pongo a partito la proposta dell'onorevole Rizzo di rinviare questa petizione agli archivi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, relatore. Segue la petizione n. 4842. Il senatore Podestà, priore del Magistrato di Misericordia in Genova, trasmette alla Camera un memoriale intorno alla applicabilità a quel Magistrato della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

La Camera sa che vi sono in quella legge delle disposizioni pel concentramento delle istituzioni elemosiniere. Però la legge provveda contiene due disposizioni diverse, una all'articolo 54 e l'altra all'articolo 60. All'articolo 54 stabilisce la regola generale dicendo: « Sono concentrate nella Congregazione di carità le istituzioni elemosiniere. Debbono

pure essere amministrati dalla Congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina. »

E questa è la norma generale e fondamentale.

L'articolo 60 poi, facendo delle eccezioni, dice: « Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli articoli 54 e seguenti, quelle istituzioni anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro ed alle speciali condizioni, nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione. »

Ora se quello che il senatore Podestà dice nel suo memoriale è vero (come certamente è vero) e se sia il caso di applicare la eccezione invece della regola generale, non pare alla Commissione che sia la Camera che debba vederlo. La materia dei concentramenti è trattata molto chiaramente e con molte cautele nella legge; e prima di ordinarsi debbono essere interpellate le amministrazioni delle istituzioni che si vogliono concentrare, i Consigli dei Comuni in cui le istituzioni spiegano la loro azione, la Giunta provinciale amministrativa e lo stesso Consiglio di Stato. E dopo tutto ciò viene emanato un Decreto Reale che ordina la concentrazione.

Quindi allorchè si richiede un decreto di concentrazione e si crede dagli interessati che, invece della regola debba applicarsi la eccezione, non c'è che una cosa da fare: richiedere alle autorità competenti il giudizio sulla materia. Ecco perchè la Giunta su questa petizione ha proposto e mantiene l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Se non vi sono obiezioni, la conclusione della Giunta sulla petizione numero 4842 sarà approvata.

(È approvata).

Curcio, relatore. Riferisco sulla petizione di n. 4844: Parlatore Modesto, scultore-architetto in Roma, sottopone alla Camera varie osservazioni in merito al procedimento usato nell'applicazione della legge relativa alla erezione del monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma.

Con questa petizione il signor Parlatore presenta anche un rapporto, nel quale vuol dimostrare che la estetica e tutte le altre norme e tradizioni artistiche d'Italia sono state violate in quella legge; epperò invita la Camera